

Delibera n. 22/2023

**Avvio del procedimento di individuazione delle condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lett. d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 febbraio 2023

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed, in particolare, il comma 2, lettera d) che attribuisce all'Autorità il compito di *"stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta"*;
- VISTO** il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* (di seguito: "d.lgs. 201/2022"), emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ed in particolare l'articolo 7 che prevede, al comma 1, che: *"Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, (...), gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi"*; il suddetto decreto legislativo si colloca nell'ambito degli adempimenti previsti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rientrando nella Milestone M1C2-8;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, (di seguito: Regolamento (CE) n. 1370/2007);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, (2014/C 92/01), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 marzo 2014;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, e, in particolare, l'articolo 101 in tema di erogazione dei servizi pubblici;

- VISTO** l'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 recante lo *"Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del Settore Trasporti"*;
- VISTO** l'Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013, supplemento ordinario n. 72;
- VISTA** la delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017, con la quale l'Autorità ha approvato l'atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, e, in particolare, la Misura n. 4 che stabilisce che gli obblighi di servizio pubblico garantiscano *"almeno le condizioni minime di qualità dei servizi ed il contenuto minimo dei diritti degli utenti definiti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché il rispetto dei diritti dei passeggeri di cui ai relativi Regolamenti europei e disposizioni nazionali di esecuzione"* (punto 1) e che *"Rientra tra le condizioni minime di qualità dei servizi (...) una adeguata offerta di servizi negli orari nei quali maggiormente si concentra l'utenza che si sposta per ragioni di lavoro o di studio, come ad esempio nelle fasce orarie di punta dei periodi non festivi"* (punto 2);
- VISTA** la delibera n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018 con la quale l'Autorità ha approvato le *"Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*;
- VISTA** la delibera n. 56/2018 del 30 maggio 2018 con la quale l'Autorità ha approvato l'atto di regolazione recante *"misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi"*;
- VISTA** la delibera n. 96/2018 del 4 ottobre 2018 con la quale l'Autorità ha approvato l'Atto di regolazione recante *"Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi*

*dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

- VISTA** la delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019 con la quale l'Autorità ha approvato l'atto di regolazione recante *“Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”*;
- VISTA** la delibera n. 28/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale l'Autorità ha approvato l'atto recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”*;
- VISTO** il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, approvato con delibera del 16 gennaio 2014, n. 5;
- VISTO** il Regolamento di disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e della verifica di impatto della regolazione adottato con delibera n. 54/2021 del 22 aprile 2021;
- VISTO** il Regolamento recante *“Attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) per gli ambiti di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti”* approvato con delibera n. 243/2022 del 14 dicembre 2022;
- CONSIDERATO** che con il sopra citato atto di regolazione approvato con la delibera n. 16/2018, l'Autorità, stabilendo le condizioni minime di qualità del servizio del trasporto ferroviario che comprendono gli obblighi e/o le prestazioni (minime) da misurare attraverso indicatori e livelli qualitativi e quantitativi, che garantiscono il soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità degli utenti, ha individuato indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi di trasporto pubblico per il settore ferroviario;
- RITENUTO** che, pertanto, al fine di dare attuazione alla previsione del citato articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/2022, nella parte in cui attribuisce all'Autorità il compito di individuare gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, occorra avviare un procedimento ai sensi del citato articolo 37, comma 2, lett. d), del decreto-legge 201/2011, volto all'individuazione dei suddetti indicatori e livelli minimi riferiti ai servizi di trasporto pubblico su strada, i quali possono essere identificati nei servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa, su cui insistono

obblighi di servizio pubblico effettuati mediante autobus, filobus, tram e metropolitane, in ambito locale (urbano, suburbano, extraurbano);

- RITENUTO** che, per il combinato disposto dell'articolo 37, comma 2, lett. d) del decreto-legge n. 201/2011 con il citato articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/2022, è necessario procedere all'individuazione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico attraverso l'emanazione di un nuovo atto di regolazione;
- CONSIDERATO** che nell'ambito del procedimento potranno essere valutati eventuali interventi di revisione finalizzati al coordinamento della regolazione già adottata dall'Autorità;
- RILEVATO** che al presente procedimento si applica il regolamento di disciplina dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR) e della Verifica di impatto della regolazione (VIR) di cui alla citata delibera n. 54/2021;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di avviare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lett. d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, un procedimento per l'individuazione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale su strada;
2. di nominare responsabile del procedimento di cui al punto 1 la Dr.ssa Ivana Paniccia, Dirigente dell'Ufficio Servizi e mercati retail; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212500;
3. al procedimento di cui al punto 1 si applica il regolamento di disciplina dell'Analisi di impatto della regolazione e della Verifica di impatto della regolazione approvato con la delibera dell'Autorità n. 54/2021 del 22 aprile 2021, individuandosi quale responsabile la dott.ssa Cinzia Rovesti; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212521;
4. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 29 dicembre 2023.

Torino, 8 febbraio 2023

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)